



Il Ministro dell'Istruzione e Merito

Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana

46030 San Matteo Delle Chiaviche, Via Colombo, 2

tel. 0375 800 041 Ufficio San Matteo – tel. Ufficio Dosolo342 834 5995

Sito: www.icdosolopomponescoviadana.edu.it

Email: mnic83000q@istruzione.it, icdsp@icdosolopomponescoviadana.edu.it, [Pec:mnic83000q@pec.istruzione.it](mailto:mnic83000q@pec.istruzione.it)

Prot.Nr.vedi intestazione

A tutto il personale dell'IC

All'Albo

Direttiva 8 - Divieto di fumo nelle strutture e nei locali dell'istituto

La scuola è istituzionalmente impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto, sul tema del tabagismo si prefigge di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione scolastica;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il n. giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema,
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

E' quindi posto il divieto di fumo nelle strutture e nei locali dell'istituto

La legge "madre" di riferimento (legge n. 584 del 1975, art. 7) parla di divieto nelle "aule scolastiche". Nel 1991 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato una Direttiva per interpretare correttamente la legge 584., cui si aggiungono:

- D.L. 12.09.2013 n. 104 – Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (Convertito da L. 128/2013);
- D.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016) – finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute.

Il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali. Per locale "aperto al pubblico" s'intende quello al quale la generalità degli amministratori e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

Il divieto va comunque applicato anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'Istituto e sue pertinenze e precisamente: cortili, parcheggi, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale d'attesa, sale docenti, bagni, spogliatoi, bar.

Nei locali apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Altresì il divieto viene esteso a tutte le aree esterne ed alle scale di emergenza esterne.

In tali aree sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei preposti (Referenti sicurezza di plesso e coordinatori di plesso), cui spetta il compito di vigilare su questo divieto.

E' pertanto stabilito il **divieto di fumo nei seguenti locali:**

- atri, ingressi, corridoi, segreteria, biblioteca sala professori, laboratori, sale adibite a riunioni e bagni
- uffici aperti al pubblico
- uffici locali e spazi aperti, in cui si verifichi la permanenza degli utenti anche per tempi brevi come cortile all'ingresso degli alunni e dell'utenza, passaggi esterni tra la palestra e la scuola (la ratio di tale indicazione sta nella funzione educativa e nella coerenza educativa del personale della scuola rispetto ai minori)

Sono individuati quali preposti alla vigilanza sul rispetto di tale normativa i coordinatori di plesso e gli addetti alla sicurezza di plesso.

I trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa cioè al pagamento di una somma da 27,50 € a 275,00 €.

È compito dei responsabili preposti sopraindicati:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto;
- vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (allievi, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle;
- Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico le inadempienze relative al divieto di fumo.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono anche essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione amministrativa, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Sogliani dr.ssa Sandra
(Dirigente Scolastico)